

a) LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. 18 ¹⁾ —
Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali ²⁾

1) Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.

2) Il titolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della [L.P. 19 luglio 2013, n. 11](#).

Art. 1

(1) Al fine di promuovere e agevolare, nel rispetto della tutela ambientale, la ricerca e una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali, possono essere realizzate le seguenti iniziative: ³⁾

- a) progetti, studi e rilievi, anche in dettaglio, geologici, geominerari, giacimentologici, geofisici, topografici, riguardanti anche la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle persone, la valorizzazione dei giacimenti minerari e delle risorse idrotermali e idrominerali degli impianti e delle infrastrutture relativi;
- b) lavori di ricerca mediante trivellazione, scavi a giorno o in sottoterraneo;
- c) ⁴⁾

(2) ⁵⁾

(3) ⁵⁾

3) L'alinea dell'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della [L.P. 19 luglio 2013, n. 11](#).

4) La lettera c) dell'art. 1, comma 1, è stata abrogata dall'art. 3, comma 4, della [L.P. 19 luglio 2013, n. 11](#).

5) I commi 2 e 3 dell'art. 1 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 4, della [L.P. 19 luglio 2013, n. 11](#).

Art. 2 ⁶⁾

6) Gli artt. 2, 3, 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 4, della [L.P. 19 luglio 2013, n. 11](#).

Art. 3 ⁶⁾

6) Gli artt. 2, 3, 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 4, della [L.P. 19 luglio 2013, n. 11](#).

Art. 4 ⁶⁾

6) Gli artt. 2, 3, 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 4, della [L.P. 19 luglio 2013, n. 11](#).

Art. 5 ⁶⁾

6) Gli artt. 2, 3, 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 4, della [L.P. 19 luglio 2013, n. 11](#).

Art. 6

(1) Le spese di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio minerario indisponibile, comprese le pertinenze annesse, non ancora assentite in concessione o trasformato in permesso di ricerca, possono essere assunte dall'Amministrazione provinciale. [7\)](#)

(2) Le relative prestazioni possono essere svolte direttamente dalla Amministrazione provinciale o ricorrendo a ditte minerarie o personale qualificato.

7) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19 della [L.P. 19 febbraio 2001, n. 4](#).

Art. 7

(1) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, e per la predisposizione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, l'amministrazione provinciale può inoltre assumere a proprio carico gli oneri relativi all'esecuzione e alla pubblicazione di studi, ricerche, progetti e programmi comunitari, convegni, prove tecniche, analisi, azioni promozionali e pubblicitarie, partecipazioni a fiere e mostre, avvalendosi all'occorrenza dell'opera e della collaborazione di enti, società, centri di ricerca o sperimentali ed esperti operanti nel settore. [8\)](#)

8) L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, della [L.P. 19 luglio 2013, n. 11](#).

Art. 8-10. [9\)](#)

9) Omissis.

Art. 11

(1) Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 20 marzo 1964, n. 17, e gli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 novembre 1968, n. 41.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.